

## REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

### “ART. 1 - Ambito di applicazione”

- 1.1 Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria di Banca Mediolanum S.p.A. (la “**Società**”), con sede in Basiglio – Milano 3, Palazzo Meucci – Via F. Sforza, salvo quanto già disposto nello Statuto sociale.
- 1.2 Il presente Regolamento, adottato, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci del 23 novembre 2015, è disponibile presso la sede legale della Società e presso i luoghi in cui si svolgono le riunioni assembleari, nonché sul sito internet della Società ([www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it)); le sue modifiche sono soggette alle medesime forme e modalità di approvazione.

### ART. 2 - Accesso in Assemblea

- 2.1 Coloro che, in conformità alla normativa applicabile vigente e allo Statuto, hanno diritto di intervenire in assemblea devono farsi identificare, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'assemblea, mediante idoneo documento di identificazione personale ed esibire la documentazione di rito valida per l'ammissione, in conformità a quanto stabilito nell'avviso di convocazione. Il Presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento. La verifica della legittimazione all'intervento inizia con congruo anticipo rispetto all'ora fissata per l'inizio dell'assemblea.

Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in assemblea, gli aventi diritto possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione preventivamente, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.

Gli intervenuti che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale incaricato.

- 2.2 Possono partecipare all'assemblea i dipendenti della Società e delle società del Gruppo di appartenenza, nonché altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
- 2.3 Possono assistere all'assemblea, con il consenso del Presidente, esperti, analisti finanziari, e giornalisti accreditati. L'intervento dei rappresentanti della società di revisione non necessita di alcuna formalità.
- 2.4 Salvo diversa decisione del Presidente, per esigenze funzionali al corretto svolgimento dei lavori assembleari ed alla verbalizzazione, nei locali in cui si tiene l'assemblea non possono essere utilizzati apparecchi fotografici, video, di comunicazione e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

#### ART. 3 - Discussione

- 3.1 All'ora fissata nell'avviso di convocazione, assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata nello Statuto. Il Presidente, nell'illustrare gli argomenti e nelle repliche, può farsi assistere da alcuno degli amministratori o sindaci o dai soggetti legittimati a partecipare all'assemblea ai sensi del precedente art. 2.2, al quale può richiedere di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea. L'ordine degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato e diversi argomenti all'ordine del giorno possono essere trattati congiuntamente, salvo diversa richiesta dell'assemblea e ferme restando le proposte all'ordine del giorno contenute nelle relazioni illustrative redatte ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs.

n. 58/98, come successivamente modificato. Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta, approvata dall'assemblea, non viene data lettura della documentazione che sia stata previamente depositata, a disposizione degli interessati, come indicato nell'avviso di convocazione.

3.2 Il Presidente stabilisce le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, disciplina e regola la discussione dando la parola ai soggetti legittimati che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo, agli amministratori e ai sindaci, assicurando il reciproco rispetto dei diritti di tutti gli intervenuti e l'interesse della Società.

A tale fine il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi, assicurando a coloro che hanno chiesto la parola facoltà di breve replica.

Il Presidente dirige e disciplina la discussione, assicurando la correttezza della stessa e adottando ogni opportuno provvedimento per impedire che sia turbato il regolare svolgimento dei lavori assembleari.

3.3 Tutti i legittimati ad intervenire hanno diritto di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione per chiedere chiarimenti ed esprimere le proprie opinioni. Gli interventi di coloro che hanno richiesto di prendere la parola dovranno riguardare esclusivamente gli argomenti all'ordine del giorno. Gli interventi devono essere chiari e concisi, nonché strettamente pertinenti alle materie trattate.

3.4 Il Presidente può stabilire all'atto dell'apertura della discussione, anche in considerazione degli argomenti all'ordine del giorno, la durata massima degli interventi e delle repliche e ciò anche per favorire una più ampia partecipazione alla discussione.

Il Presidente invita a concludere gli interventi e le repliche che eccedano la

durata massima stabilita o non siano pertinenti gli argomenti posti in discussione e, previo invito a concludere l'intervento, toglie la parola a colui che non si attenga a tale invito.

Il Presidente può invitare ad allontanarsi, per tutta la fase della discussione, coloro che, nonostante i richiami all'ordine, non consentano il regolare svolgimento dei lavori assembleari.

Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori assembleari per breve periodo, motivando tale decisione.

3.5 Il Presidente o, su suo invito, gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società presenti intervengono nella discussione e rispondono secondo le modalità stabilite dal Presidente.

3.6 Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

#### ART. 4 - Votazioni

4.1 Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente riammette all'assemblea coloro che eventualmente ne siano stati esclusi a norma dell'art. 3.4 del presente Regolamento.

4.2 Le votazioni dell'assemblea avvengono per scrutinio palese. In apertura dei lavori e comunque prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti ed i mezzi per procedervi, anche elettronici, e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.

4.3 Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'assemblea i risultati delle votazioni.

ART. 5 - Disposizioni finali

Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice Civile, della normativa vigente in materia e dello Statuto.”